

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 314/25 concernente: “Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)”;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Roberta Fabretti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 luglio 2025, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10 del 21 luglio 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 luglio 2025;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Luca Talevi

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo definisce l'oggetto e le finalità della norma ed introduce i nuovi criteri e modalità da seguire nell'esercizio delle attività che sono già svolte ordinariamente dalle strutture regionali competenti perseguendo, in particolare, l'operatività degli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. Delinea quindi come dovrà essere effettuata la programmazione regionale della formazione professionale al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in coerenza con il Piano Nuove Competenze-Transizioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Sostituzione del titolo della l.r. 30/2022)

L'articolo sostituisce il titolo della l.r. 30/2022.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 bis

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/2022)

L'articolo sostituisce l'articolo 1 della l.r. 30/2022, al fine di adeguarne i contenuti a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 ter

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2022)

L'articolo modifica l'articolo 2 della l.r. 30/2022, al fine di adeguarne i contenuti a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 quater

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 30/2022)

L'articolo inserisce nella l.r. 30/2022 l'articolo 2 bis, al fine di disciplinare il sistema regionale della formazione professionale; anche in questo caso si provvede all'adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 quinquies
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2022)

L'articolo modifica l'articolo 3 della l.r. 30/2022, in particolare prevedendo la possibilità di orientare gli strumenti finalizzati al contrasto dello squilibrio tra domanda ed offerta di competenze professionali, al fine di provvedere all'adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione, nell'esercizio delle attività già svolte dalle competenti strutture regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

L'articolo fissa il termine massimo entro il quale la Giunta regionale deve adottare gli atti conseguenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza della legge, motivata dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dalla "roadmap" approvata con decreto interministeriale del 29 marzo 2024, in base alla quale le leggi regionali dovranno entrare in vigore entro la fine di settembre 2025.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Attestazione in merito all'impatto organizzativo

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia. La Regione Marche, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).